

# COMUNE DI LANCIANO

(Provincia di Chieti)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' E TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE  
REDDITUALE E PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO  
DEL COMUNE DI LANCIANO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

## INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Articolo 3 - Dichiarazione iniziale

Articolo 4 - Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado

Articolo 5 - Dichiarazioni successive

Articolo 6 - Dichiarazioni conseguenti alla cessazione del mandato

Articolo 7 - Moduli delle dichiarazioni

Articolo 8 - Mancato rispetto degli obblighi, sanzioni e sistema sanzionatorio

Articolo 9 - Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

Articolo 10 - Responsabile

Articolo 11 - Limiti alla trasparenza

Articolo 12 - Entrata in vigore

Articolo 13 - Norme di rinvio

Allegati: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 3, 4.

## **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato reddituale e patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o, comunque, di esercizio di poteri di indirizzo politico di competenza del comune di Lanciano, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 14.03.2013 n° 33, recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.
2. In particolare, l’art. 14 del citato D. Lgs., stabilisce, tra l’altro, l’obbligo di pubblicazione dei seguenti documenti ed informazioni:
  - a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
  - b) il curriculum vitae;
  - c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  - d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso Enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  - e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
  - f) le dichiarazioni, di cui all’art. 2, L. 5 luglio 82, n. 441, nonché le attestazioni e le dichiarazioni previste agli artt. 3 e 4 della medesima Legge s.m.i, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato ed ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

## **Articolo 2 – Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o, comunque, di esercizio di poteri di indirizzo politico, ai sensi di quanto previsto dal richiamato art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013.
2. Sono titolari di incarichi politici di carattere elettivo il Sindaco e i componenti del Consiglio comunale.
3. Sono titolari di incarichi di esercizio di poteri di indirizzo politico i componenti della Giunta comunale.
4. Ai fini del presente Regolamento, i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o, comunque, di esercizio di poteri di indirizzo politico sono denominati “Amministratori”.
5. Gli Organi di direzione politica di riferimento (Sindaco e Presidente del Consiglio), avvalendosi del servizio “Gestione Giuridica Organi Comunali ed Enti - Status Amministratori Locali” incardinato nel settore “Affari Generali”, del comune di Lanciano, curano la consegna a tutti gli Amministratori di copia del presente Regolamento, in seguito alla convalida degli eletti o all’accettazione della nomina.

6. In sede di prima applicazione, copia del presente Regolamento, unitamente agli allegati dei modelli delle dichiarazioni da rendere, in seguito all'entrata in vigore, viene consegnata, a cura degli organi di direzione politica di riferimento, agli Amministratori, i quali provvederanno alla restituzione delle dichiarazioni di interesse, al servizio "Protocollo informatico – Archiviazione corrente e di deposito", entro trenta (30) giorni, decorrenti dalla data di consegna.

### **Articolo 3 – Dichiarazione iniziale**

1. Gli Amministratori, entro tre mesi dalla data della proclamazione o della surrogazione o dalla nomina, sono tenuti a depositare presso il servizio "Protocollo informatico – Archiviazione corrente e di deposito" del comune di Lanciano una dichiarazione, da rendersi in conformità agli allegati 1) e 1A), con la quale, tra l'altro, indicare:
  - a) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
  - b) le azioni di società possedute e/o le quote di partecipazione a società;
  - c) le eventuali funzioni esercitate in qualità di amministratore o sindaco di società.
2. I beni di cui ai punti a) e b) vanno dichiarati anche se in comproprietà o in cointestazione.
3. Ogni dichiarazione espressa, ai sensi del comma 1 del presente articolo, deve contenere l'apposizione della formula "*Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*" e deve essere sottoscritta, datata dal dichiarante ed è resa ai sensi del DPR n. 445/2000.
4. Alla dichiarazione, di cui al comma 1, devono allegarsi i seguenti documenti:
  - copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o certificazione (CUD) per i Soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Amministratore sottoscriverà apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000.
  - una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte con la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di non averne sostenute oppure di essersi avvalso, esclusivamente, di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula: "*Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*", seguita dalla data e dalla firma. La dichiarazione, da rendersi in conformità all'allegato 1B), dovrà essere corredata da idonea documentazione probatoria, anche fiscale laddove obbligatoria per legge. Ai predetti fini, la documentazione fiscale dovrà evidenziare, espressamente, la natura e le quantità dei beni o dei servizi acquisiti.

A tale dichiarazione devono essere allegate le dichiarazioni, di cui al terzo comma dell'articolo 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali finanziamenti e contributi ricevuti, anche sotto forma di resa di servizi.

#### **Art. 4 – Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado**

1. Gli Amministratori, all'atto del deposito previsto al precedente articolo 3, sono tenuti a produrre un'ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi o certificazione (CUD), per i Soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi del coniuge, per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale, ex articolo 150 del Codice Civile, dei figli e dei parenti entro il secondo grado ovvero genitore, nipote in linea retta (figlio di figlio), fratello o sorella, nonno o nonna, se gli stessi vi consentono; i predetti adempimenti dovranno essere assolti producendo documentazione conforme agli allegati 1C) e 1D).
2. Sono esonerati dall'obbligo, di cui al presente articolo, gli Amministratori nell'ipotesi in cui il coniuge non separato, i figli, i parenti sino al secondo grado non vi consentano, attestandolo. Verrà data in ogni caso evidenza del mancato consenso in sede di pubblicazione dei dati sull'apposita sezione del sito web del Comune.
3. Il consenso si intenderà in ogni caso negato dai soggetti, indicati dal comma 1, non titolari di carica politica, qualora non pervenga al servizio "Protocollo informatico – Archiviazione corrente e di deposito" del Comune, nei termini definiti dal presente regolamento. Diversamente, qualora intervenga un consenso tardivo, si provvederà alle pubblicazioni dei dati relativi al coniuge o ai parenti, con le modalità stabilite dal presente regolamento, con effetti dalla data di acquisizione del consenso.
4. Il consenso o il relativo diniego potranno essere formalizzati con dichiarazione resa in conformità al modello, allegato 4); il consenso o diniego dovrà essere espresso anche in occasione degli adempimenti sanciti dai successivi artt. 5 e 6 e fatto salvo quanto disciplinato dal precedente comma 3.

#### **Articolo 5 – Dichiarazioni successive**

1. Entro un (01) mese dall'avvenuta scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, gli Amministratori sono tenuti a depositare presso il servizio "Protocollo informatico–Archiviazione corrente e di deposito" del Comune, un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, di cui al precedente articolo 3, comma 1, intervenute nell'anno precedente o la conferma dello stato patrimoniale dichiarato inizialmente, in conformità all'allegato 2). Tale dichiarazione dovrà essere resa annualmente nel corso del mandato.
2. Alla dichiarazione di cui al precedente comma, deve allegarsi copia dell'ultima dichiarazione dei redditi (o CUD laddove non vi sia obbligo di dichiarazione dei redditi) dell'Amministratore nonché del coniuge, dei figli, dei parenti entro il secondo grado e della loro situazione patrimoniale attestata in conformità agli allegati 1C), 1D), e 4), se consenzienti. Verrà data in ogni caso evidenza del mancato consenso in sede di pubblicazione dei dati sull'apposita sezione del sito web del Comune.

## **Articolo 6 – Dichiarazioni conseguenti alla cessazione del mandato**

1. Gli Amministratori, entro tre mesi successivi alla cessazione dell'ufficio, sono tenuti a depositare presso il servizio "Protocollo informatico – Archiviazione corrente e di deposito" una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al punto 1 dell'art. 2 della Legge n. 5 luglio 1982, n. 441 intervenute dopo l'ultima attestazione depositata o a confermare il contenuto della medesima; la predetta dichiarazione potrà essere redatta in conformità all'allegato 3) e il suo contenuto non sarà oggetto di pubblicazione in ossequio di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013;
2. Per i tre (03) anni successivi dalla cessazione dell'ufficio, gli stessi sono tenuti a depositare copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche o CUD, laddove non vi sia l'obbligo di dichiarazione dei redditi, entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine.
3. Le disposizioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo, non si applicano nel caso di rielezione o conferma nella nomina dell'Amministratore, già cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio comunale, fatti salvi gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

## **Articolo 7 – Moduli delle dichiarazioni**

1. Le dichiarazioni e le produzioni documentali previste dal presente regolamento, possono essere effettuate in conformità agli allegati: 1), 1A), 1B), 1C), 1D) 2), 3), 4) che formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
2. L'utilizzo della predetta modulistica, tuttavia, è facoltativo essendo sufficiente che quanto prodotto dall'Amministratore sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento ed alle disposizioni sancite dal D.Lgs. n. 33/2013.

## **Articolo 8 – Mancato rispetto degli obblighi, sanzioni e sistema sanzionatorio**

1. All'esclusivo scopo di agevolare l'osservanza degli obblighi contenuti nei precedenti articoli, gli organi di direzione politica di riferimento avvalendosi del servizio "Gestione Giuridica Organi Comunali ed Enti - Status Amministratori Locali" inviano agli Amministratori, la modulistica occorrente per la dichiarazione almeno trenta (30) giorni prima della scadenza, di volta in volta, stabilita per gli adempimenti con l'invito a provvedere. Il mancato invio o la mancata ricezione della documentazione non esonera gli Amministratori dall'assolvimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.
2. Decorso il termine di scadenza dell'adempimento, il Dirigente del Settore Affari Generali diffida l'inadempiente, a mezzo raccomandata A.R. o PEC., a provvedere entro il termine di quindici (15) giorni dalla data di ricevimento della diffida, con l'indicazione nella medesima che, l'eventuale ulteriore

inadempimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa, indicata al successivo comma 5.

3. Nel caso in cui l'Amministratore provveda, nel termine assegnato, a presentare la dichiarazione o a integrare/correggere quella già presentata, non si darà luogo ad alcuna sanzione.
4. Nell'ipotesi in cui l'Amministratore non provveda nel termine assegnato o non fornisca giustificazioni sulla inadempienza o se le giustificazioni fornite non siano ritenute valide, ovvero se dichiarino di non voler adempiere, il Dirigente del Settore Affari Generali gli contesta la violazione nelle forme di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 33/2013, comporterà l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nell'ammontare di seguito indicato e il relativo provvedimento sarà pubblicato sull'apposita sezione del sito web Comunale a cura del Segretario Generale,
  - a) sanzione da € 500,00 a € 5.000,00 per la parziale ottemperanza;
  - b) sanzione da € 3.000,00 a € 10.000,00 per la mancata ottemperanza.

L'accertamento, la contestazione, la definizione delle infrazioni e l'opposizione agli atti, sono regolamentate dalla Legge 24.11.1981, n. 689 *"Modifiche al sistema penale"*.

6. Il soggetto, ex art. 18, Legge 689/1991, per quanto attiene il procedimento sanzionatorio previsto al comma 5, è il Segretario Generale.
7. Del provvedimento sanzionatorio, di cui al comma 5, ne saranno informati, per quanto di rispettiva competenza, il Sindaco nonché il Presidente del Consiglio comunale al fine di darne comunicazione nella prima seduta utile all'Assise Civica.

### **Articolo 9 – Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati**

1. Ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 33/2013 e nel rispetto delle misure organizzative adottate con il Piano della Trasparenza e dell'integrità, il Dirigente del Settore Affari Generali, tramite il Servizio "Gestione Giuridica Organi Comunali ed Enti - Status Amministratori Locali" cura la tenuta, il continuo aggiornamento e la pubblicazione nella sezione del sito istituzionale <Amministrazione Trasparente> delle dichiarazioni previste agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento; mentre, il responsabile della trasparenza svolge attività di controllo sull'adempimento dei predetti obblighi di pubblicazione".
2. I documenti, le informazioni e i dati oggetto del presente regolamento sono pubblicati in osservanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 e, in particolare, secondo quanto previsto dagli artt. 7, 9 e 14. Alle informazioni e dichiarazioni dei soggetti diversi dal titolare della carica non si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 14.03.2013, n° 33.

3. In attuazione del su citato art. 14, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013 e di quanto analiticamente riportato nell'allegato 1 "Elenco degli obblighi di pubblicazione" della delibera CIVIT n. 50/2013 , in particolare, nell'apposita sezione del sito istituzionale, vengono inoltre pubblicati:
  - a) l'atto di proclamazione, di nomina, di convalida, di surroga, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
  - b) il curriculum;
  - c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  - d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  - e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.

I documenti di cui al presente comma, dove non siano formati dal comune o non siano, comunque, già nella disponibilità dell'ente per specifica disposizione di legge, dovranno essere depositati dall'Amministratore al servizio "Protocollo informatico – Archiviazione corrente e di deposito", nei medesimi termini definiti dagli artt. 3, 5 e 6. Laddove l'Amministratore non vi provveda, previa diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni, a cura del Dirigente del Settore Affari Generali, verrà effettuata pubblicazione dell'inadempimento nell'apposita sezione del sito Web del Comune.

4. Tutti i documenti, le informazioni e i dati di cui al presente regolamento, in quanto oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono fruibili gratuitamente e chiunque ha diritto di conoscerli, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

### **Articolo 10 – Responsabile**

1. Sulle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento, il servizio "Gestione Giuridica Organi Comunali ed Enti - Status Amministratori Locali", effettuerà i dovuti controlli stabiliti dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

### **Articolo 11 – Limiti alla trasparenza**

1. Il Segretario generale quale Responsabile della Trasparenza, per effetto dell'art.1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 , è garante del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 4 del D. Lgs. n. 33/2013.

## **Articolo 12 – Entrata in vigore**

2. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto comunale, ad intervenuta eseguibilità della relativa deliberazione di adozione e della successiva pubblicazione all'Albo pretorio (on-line) per quindici giorni consecutivi.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni disposizione regolamentare comunale già vigente in materia.

## **Art. 13 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare, alle disposizioni di cui alla Legge 6 luglio 2012, n. 96, e succ. mod. ed integr., per quanto attiene alla disciplina dei contributi e delle spese della campagna elettorale, della relativa rendicontazione, degli adempimenti ai quali sono chiamati i singoli candidati e ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni e delle relative sanzioni.

\* \* \*